

Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - oggetto - acquisti – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 13570 del 30/05/2018

Alloggi di cooperative edilizie - Attribuzione al singolo socio - Momento di acquisto della proprietà - Stipula del contratto di trasferimento del diritto dominicale - Rilevanza - Prenotazione - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di assegnazione di alloggi di cooperative edilizie a contributo statale, il momento determinativo dell'acquisto della titolarità dell'immobile da parte del singolo socio, onde stabilire se il bene ricada, o meno, nella comunione legale tra coniugi, è quello della stipula del contratto di trasferimento del diritto dominicale (contestuale alla convenzione di mutuo individuale), poiché solo con la conclusione di tale negozio il socio acquista, irrevocabilmente, la proprietà dell'alloggio (assumendo, nel contempo, la veste di mutuatario dell'ente erogatore), mentre la semplice qualità di socio, e la correlata "prenotazione", in tale veste, dell'alloggio, si pongono come vicende riconducibili soltanto a diritti di credito nei confronti della cooperativa, inidonei, come tali, a formare oggetto della "communio incidens" familiare.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 13570 del 30/05/2018